

Da "LUCIA FAGO" <luciafago@avvocatinapoli.legalmail.it>

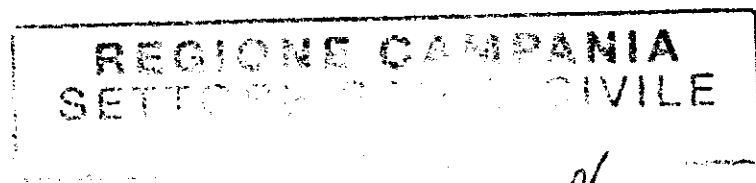
A "dg08.uod11@pec.regione.campania.it" <dg08.uod11@pec.regione.campania.it>,
"avvocaturacivica.sessa@asmepec.it" <avvocaturacivica.sessa@asmepec.it>

Data lunedì 12 ottobre 2015 - 12:15

Giudizio innanzi al TAR Campania, Na: Forte Maria Assunta c/ Regione Campania e Comune di Sessa Aurunca

Allegato(i)

Giudizio innanzi al TAR-Campania-NA - Forte Maria Assunta contro Regione Campania e Comune di Sessa Aurunca.PDF (145 Kb)



Avv. Lucia Fago

Napoli, 12 ottobre 2015

Spett.le

Regione Campania

Genio Civile di Caserta

Alla c.a. Sig.ra Costanza

Inviata a mezzo p.e.c.: dg08.uodl1@pec.regione.campania.it

Spett.le

Comune di Sessa Aurunca (CE)

Alla c.a. Avv. Iodice

Inviata a mezzo p.e.c.: avvocaturacivica.sessa@asmepec.it

Oggetto: Giudizio innanzi al T.A.R. Campania, Napoli – Sez. V – R.G. n. 3997/2013: Forte Maria Assunta c/ Comune di Sessa Aurunca e Regione Campania – Sentenza n. 2278/2015 - Condanna spese giudiziali. Chiarimenti.

Facendo seguito agli intercorsi accordi telefonici in ordine alla statuizione del T.A.R., contenuta nella sentenza in oggetto, sulla condanna alle spese giudiziali poste a carico di Codeste Amm.ni – complessivamente quantificate dal G.O. in € 2.000,00, senza null'altro espressamente specificare in ordine al dovuto rimborso sia del Contributo Unificato che degli ulteriori accessori di legge (I.v.a. e c.p.a.) – si rappresenta quanto segue.

Quanto alla spettanza del rimborso del Contributo Unificato versato dalla ricorrente al momento della proposizione del giudizio *de quo* – che, si ricorda, nella causa in esame ammonta ad € 650,00 – si evidenzia che, come chiarito dalla pacifica giurisprudenza intervenuta al riguardo, “*il pagamento del contributo unificato è in ogni caso a carico dalla parte soccombente, trattandosi di*

80133 – Napoli - Via G. Melisurgo, 4 - Tel. (+39) 0814287111 - Fax. (+39) 0815528256

80010 – Villaricca (NA) - Via Leonardo da Vinci, 82 - Tel. (+39) 081.5067212

p.e.c. – luciafago@avvocatinapoli.legalmail.it – e-mail – luciafago@hotmail.it

P.I. 07098341212

Avv. Lucia Fago

obbligazione dovuta "ex lege", sicché è irrilevante la circostanza che il suo rimborso non fosse esplicitamente stabilito con la sentenza che ha accolto detto ricorso (...).

Infatti, a norma dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nel testo inserito dal D.L. n. 138 del 2011, convertito in L. n. 148 del 2011, gli importi del contributo unificato per le 'spese degli atti giudiziari, introdotto dall'art. 9 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, corrisposti dal ricorrente vittorioso, vanno ad esso rimborsati e posti a carico della parte soccombente in giudizio, anche se non costituita, a prescindere dalla decisione del giudice di compensare le (altre) spese giudiziali.

Il rimborso del contributo unificato è quindi comunque dovuto, a prescindere dalla presenza o meno della esplicita statuizione al riguardo contenuta nella sentenza che ha accolto il ricorso, essendo esso connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall'accoglimento stesso (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2011 n. 1657 e Sez. VI, 20 giugno 2013, n. 3357).

La natura di entrata tributaria di detto contributo unificato non esclude infatti l'applicabilità anche al processo amministrativo della generale previsione di cui all'art. 97, comma 2, c.p.c. che regola il riparto delle spese processuali, di qualunque natura esse siano, ivi compreso quindi il contributo stesso, che rientra a pieno titolo fra gli oneri di legge il cui versamento è comunque dovuto in caso di condanna alle spese " (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 68 del 13.01.2014; Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 1160 del 13.03.2014).

Quanto, invece, alla altrettanto doverosa spettanza degli ulteriori accessori di legge (I.v.a. e c.p.a.), anche se non espressamente contemplati nella sentenza in commento, si sottolinea che, come precisato in proposito dalla Corte Suprema di Cassazione, "debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso iva, contributo c.a.p. ecc. che ugualmente la legge impone e quantifica" (cfr. Cass. Civile, Sez. I, sent. n. 9315 del 17.04.2013); o ancora, è stato chiarito che "Quanto poi all'iva e al contributo previdenziale (...) si tratta di oneri accessori dovuti per legge, sicché debbono intendersi senz'altro inclusi, anche se non vengano menzionati, nella condanna al pagamento degli onorari (v., tra le altre, Cass. 2 maggio 1996 n. 4023)" (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 1672 del 5.02.2003); ed ancora "la condanna al pagamento delle spese legali comporta,

80133 - Napoli - Via G. Melisurgo, 4 - Tel. (+39) 0814287111 - Fax. (+39) 0815528256

80010 - Villaricca (NA) - Via Leonardo da Vinci, 82 - Tel. (+39) 081.5067212

p.e.c. - luciafago@avvocatinapoli.legalmail.it - e-mail - luciafago@hotmail.it

P.I. 07098341212

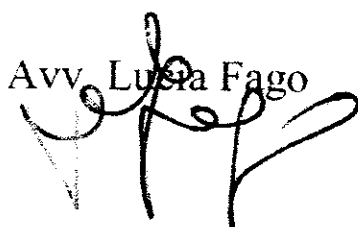
Avv. Lucia Fago

automaticamente e necessariamente, la condanna al pagamento di tutti gli oneri accessori. La sentenza che contenga condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di una espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'IVA (...)" (cfr. Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 11877 del 22.05.2007).

Concludendo, dunque, può senza dubbio ritenersi, anche alla luce della chiara giurisprudenza innanzi riportata, che, pur in mancanza di una espressa menzione nel dispositivo della sentenza, andranno corrisposti alla parte vittoriosa nel giudizio sopra epigrafato, a titolo di spese giudiziali, oltre all'indicato importo di € 2.000,00, anche gli ulteriori accessori di legge, quali, in particolare, l'I.v.a. (che, si precisa, è dovuta unicamente all'Avv. Emilio Manfredi, rientrando la scrivente nel cd. regime fiscale dei minimi), il C.p.a. ed il Contributo Unificato.

Nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento dovesse occorrere, si porgono

Distinti saluti

Avv. Lucia Fago


80133 - Napoli - Via G. Melisurgo, 4 - Tel. (+39) 0814287111 - Fax. (+39) 0815528256
80010 - Villaricca (NA) - Via Leonardo da Vinci, 82 - Tel. (+39) 081.5067212
p.e.c. - luciafago@avvocatinapoli.legalmail.it - e-mail - luciafago@hotmail.it
P.I. 07098341212